

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 227)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1958

Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — L'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 524 del Codice di procedura penale, disposta con la legge 18 giugno 1955, n. 517, ha prodotto — come è noto — gravissimi inconvenienti pratici ed intralci al sollecito svolgimento del lavoro giudiziario presso le sezioni penali della Corte di cassazione, il cui carico, già notevole, è stato ulteriormente appesantito.

D'altra parte è stato constatato che, salvo rare eccezioni, nei casi preveduti dal suddetto articolo 524, ultima parte, i ricorsi sono stati esaminati in udienza pubblica senza intervento dei difensori.

Il disegno di legge predisposto tende ad ovviare a tali inconvenienti, pur senza vulnerare il principio affermato dal legislatore del 1955, secondo cui il ricorrente ha diritto a che i motivi della sua impugnazione siano discussi in udienza pubblica.

Il disegno di legge prevede pertanto il ripristino della disposizione dell'ultima parte dell'articolo 524 del Codice di procedura penale e l'aggiunta all'articolo 531 di altri tre capoversi per consentire al ricorrente, nel caso che il Procuratore generale richieda con requisitoria scritta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Camera di consiglio, di ottenere invece la discussione in udienza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 524 e 531 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 524.

(Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili)

« Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

1°) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2°) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3°) inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza.

« Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inappellabilmente o in grado di appello dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

« Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ».

Art. 531.

(Decisioni in camera di consiglio)

« Quando è proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilità del ricorso, la questione è decisa preliminarmente dalla corte di cassazione in camera di consiglio.

« Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento.

« In tutti i casi predetti la corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella cancelleria della corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, può presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata, la corte giudica in udienza pubblica.

« Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente.

« Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198, prima parte e primo capoverso ».